



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 2/18/CIR

**DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA
DANTON / FASTWEB S.P.A.
(GU14/689/2017)**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per le Infrastrutture e le Reti del 18 gennaio 2018;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 405/17/CONS;

VISTA la delibera n. 173/07/CONS, del 19 aprile 2007, recante “*Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti*”, di seguito denominato *Regolamento*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 597/11/CONS;

VISTA la delibera n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante “*Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori*”, di seguito denominato *Regolamento sugli indennizzi*;

VISTA l’istanza della società Danton, del 31 marzo 2017;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

1. La posizione dell'istante

L'istante lamenta l'omessa migrazione dell'utenza telefonica *business* n. 0823753XXX da Telecom Italia S.p.A. a Fastweb S.p.A., nonché la mancata attivazione dei servizi.

In particolare, nell'istanza introduttiva del procedimento, l'utente ha dichiarato quanto segue:

a. in data 9 marzo 2015, la società istante ha sottoscritto un contratto con l'operatore Fastweb S.p.A. per l'attivazione dei servizi "*business class*" sull'utenza *business* di cui sopra, previa portabilità da Telecom Italia S.p.A.;

b. Fastweb S.p.A., tuttavia, non ha dato seguito alla proposta contrattuale, pertanto l'utente inviava numerosi reclami, a mezzo fax, in particolare il 3 e il 13 novembre 2015, il 19 febbraio, il 28 maggio e il 6 ottobre 2016.

In base a tali premesse, l'istante ha chiesto:

i. la corresponsione di un indennizzo per mancata attivazione della linea Voce e dati dal 9 marzo 2015 al 30 marzo 2017 (data dell'udienza di conciliazione dinanzi al CORECOM);

ii. la corresponsione dell'indennizzo per mancata risposta ai reclami;

iii. il rimborso delle spese di procedura.

2. La posizione dell'operatore

Fastweb S.p.A. ha dichiarato che la società non ha mai ricevuto la PDA firmata dall'istante, depositata in atti. Inoltre ha rilevato che la proposta di abbonamento prodotta dall'utente non è sottoscritta dal funzionario di vendita della Società, pertanto non può essere considerata valido titolo costitutivo del rapporto contrattuale. Tantomeno l'invio dei reclami "*può valere quale perfezionamento del rapporto contrattuale*".

In relazione a tanto, in assenza di un obbligo contrattuale tra le parti, l'operatore ha chiesto il rigetto dell'istanza.

3. Motivazione della decisione

Alla luce di quanto emerso nel corso dell'istruttoria, le richieste formulate dall'utente non possono trovare accoglimento, come di seguito precisato.

In via preliminare, si precisa che non è stata accolta la richiesta di integrazione del procedimento nei confronti di Telecom Italia S.p.A., formulata dall'utente in udienza, in quanto il responsabile del procedimento ha reputato idonea e sufficiente, ai fini della decisione della controversia, la documentazione acquisita al fascicolo.

Nel merito, constatato che effettivamente la PDA prodotta dall'utente non riporta la sottoscrizione del funzionario di vendita, alla luce della disciplina generale del contratto quale fonte di obbligazione (articoli 1326 e seguenti c.c.), non si ritiene che il documento prodotto dall'istante equivalga ad un valido titolo costitutivo del vincolo contrattuale.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

In assenza del vincolo contrattuale, ovviamente, non è addebitabile all'operatore alcuna responsabilità per inadempimento, conseguentemente la richiesta *sub i.* non può essere accolta.

Analogamente, non può trovare accoglimento la richiesta *sub ii.* Infatti, atteso che la società Danton non era cliente dell'operatore alla data in cui ha inviato i reclami, non si ritiene Fastweb S.p.A. inadempiente, a fronte del reclamo pervenuto.

UDITA la relazione del Commissario Mario Morcellini, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

DELIBERA

Articolo 1

1. L'Autorità non accoglie l'istanza della società Danton nei confronti della società Fastweb S.p.A. per le motivazioni di cui in premessa.

2. Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 18 gennaio 2018

IL PRESIDENTE

Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE

Mario Morcellini

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE

Riccardo Capecchi